

	CONTRATTO D'APPALTO REP. N° _____ IN DATA __/__/	
	per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di adeguamento sismico e antincendio,	
	manutenzione straordinaria spogliatoi e copertura e ampliamento della scuola secon-	
	daria di primo grado nel Comune di Cologne (BS)	
	stipulato tra	
	Comune di Cologne, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 31 Cologne (BS), C.F. e Partita	
	I.V.A. 00625410170, in persona (di seguito "stazione appaltante"),	
	e	
 in persona del legale rappresentante (di seguito "appaltatore").	
	PREMESSO CHE:	
	• con decreto la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo per i	
	lavori di ;	
	• l'importo a base d'appalto è stato quantificato in complessivi :	
	- Euro per lavori veri e propri, soggetti a ribasso d'asta,	
	- Euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	
	• con determinazione dirigenziale, a seguito dell'esperimento di gara median-	
	te procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	
	si è provveduto ad aggiudicare al sunnominato appaltatore l'appalto in questione;	
	• in funzione del ribasso del% offerto dall'appaltatore sull'ammontare dei	
	lavori, l'importo netto di aggiudicazione è risultato pari ad Euro;	
	• l'aggiudicazione è divenuta efficace e che è trascorso il periodo di sospensione di	
	cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;	
	• ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile del	
	procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data	
;	
	1	

TUTTO CIO' PREMESSO,

che è da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le

Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (di seguito "codice dei contratti") e al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (di seguito "regolamento"), nei limiti della sua applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13/08/2010, n. 136, si evidenzia

che:

a) il codice identificativo della gara (C.I.G.) è il seguente: ;

b) il codice unico di progetto (C.U.P.) è il seguente:

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale, a seguito del ribasso di gara offerto dall'appaltatore nella misura del, ammonta ad Euro (/) di cui:

a) Euro per lavori veri e propri;

b) Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del regolamento, e pertanto l’importo contrattuale resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da ciascuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei predetti lavori.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

	1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile	
	e inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle	
	modalità dedotti e risultanti dagli atti e dai documenti di gara, nonché delle previsioni	
	delle tavole grafiche di progetto, documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere e	
	che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contra-	
	ria eccezione. L'appalto è concesso ed accettato anche con riferimento ai contenuti	
	di cui all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara.	
	2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai	
	quali prezzi si applica il ribasso contrattuale; i medesimi prezzi sono vincolanti limita-	
	tamente a quanto previsto dal successivo articolo 11.	
	3. Il capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo, ai sensi	
	del'articolo 32, comma 14-bis, del codice dei contratti, sono parte integrante del	
	contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel citato	
	computo metrico estimativo per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3.	
	Per quanto non direttamente previsto dal capitolato speciale d'appalto, in materia di	
	direzione dei lavori trova applicazione il d.m. 07/03/2018, n. 49.	
	4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo	
	nazionale di lavoro per il settore	
	ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,	
	DIREZIONE DEL CANTIERE	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato	
	con d.m. 19/04/2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso	
	2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a	
	favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante	
	3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del capitolato generale d'appalto, per	
	3	

	conto dell'appaltatore sono autorizzate a riscuotere, ricevere, e quietanzare le somme	
	ricevuto in conto o a saldo le persone autorizzate ad operare sul predetto conto	
	corrente che risultano essere	
	4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non	
	conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto	
	pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di	
	idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione dei	
	lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo	
	rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante, per tutta la durata dell'appalto,	
	deve garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il	
	cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comuni-	
	cazione.	
	5. Qualunque eventuale variazione circa le indicazioni, le condizioni, le modalità o i	
	soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
	dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da	
	ogni responsabilità.	
	ARTICOLO 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla	
	data di stipula del presente contratto.	
	2. Il tempo per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 414 (quattrocentoquattordi-	
	ci) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna	
	dei lavori medesimi.	
	ARTICOLO 6 – PENALI PER I RITARDI	
	1. Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale	
	pari allo 1,0 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.	
	4	

	2. La stessa penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, di	
	ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e di ritardo nel	
	ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale di che trattasi trova altresì	
	applicazione in caso di ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti	
	fissate nel cronoprogramma, in proporzione a queste.	
	3. La misura complessiva delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo	
	del contratto, pena la facoltà - per la stazione appaltante - di risolvere il contratto in	
	danno dell'appaltatore.	
	4. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dai	
	ritardi di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le cause, nella misura ed alle condizioni di	
	cui al capitolato speciale d'appalto, autonomi ed ulteriori rispetto a misure sanzionato-	
	rie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o dal medesimo capitolato	
	speciale, con particolare riferimento, non in via esclusiva, a violazioni od inadempi-	
	menti:	
	a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;	
	b) delle modalità esecutive, in rapporto all'accettazione dei materiali ed agli ordini	
	della direzione lavori;	
	c) degli obblighi di comunicazione;	
	d) di specifiche obbligazioni descritte o richiamate nel capitolato speciale d'appalto;	
	e) rispetto all'offerta tecnica dell'appaltatore, presentata in sede di gara, da modulare	
	sulla base dei pesi attribuiti ai singoli elementi di valutazione della stessa offerta tec-	
	nica.	
	L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori	
	oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.	
	ARTICOLO 7 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
	5	

	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) gli attrezzi, le opere provvisionali e quanto altro occorre per la piena e perfetta esecuzione dei lavori;	
	d) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni e tutto quanto possa di simile occor-	
	re dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere e la loro tenuta in buono stato;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e di idonea attrezzatura per la direzione	
	lavori;	
	g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di col-	
	laudo provvisorio.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
	l'obbligo di osservare e far osservare le pertinenti norme.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro	
	tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche del lavoro da eseguire. L'assunzione	
	della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega	
	conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle	
	attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel	
	cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione	
	tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il	
	cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indiscipli-	
	na, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni	
	causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o	
	della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	8	

	6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche	
	relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,	
	devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di	
	qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché - per la messa	
	in opera - tutte le indicazioni contenute o richiamate nel progetto esecutivo oltre alle	
	previsioni di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, ed agli articoli 16 e 17	
	del capitolato generale d'appalto.	
	7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
	ARTICOLO 9 – CONTABILITA' DEI LAVORI	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni.	
	2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui	
	il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota	
	relativa alla stessa categoria come rilevata dagli atti progettuali. Le progressive quote	
	percentuali delle varie categorie di lavorazioni che vengono man mano eseguite sono	
	desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può verificarne	
	l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo	
	metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i dati in esso contenuti non sono	
	vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota	
	eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato	
	all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il diret-	
	tore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni i quali sono tenuti a	
	firmare i suddetti libretti.	
	4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.	
	9	

ARTICOLO 10 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del codice dei contratti, le stesse verranno condivise e successivamente liquidate sulla base di una conforme perizia, redatta e approvata eventualmente anche in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. Nel caso di cui al comma 1 trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del regolamento.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento; tale somma è recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2. Si intendono qui richiamate anche le disposizioni di cui all'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto,

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale (importo minimo pari a Euro....) e comunque secondo quanto disposto all'art.25 del capitolato speciale d'appalto.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in meri-

	to agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi allo stesso appaltatore e/o	
	ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito	
	all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate	
	in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale.	
	4. In deroga al comma 2:	
	a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per	
	cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento pur-	
	chè non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore	
	all'importo minimo di Euro L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusi-	
	vamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26 del capitolato speciale	
	d'appalto;	
	b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per	
	cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
	l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di	
	avanzamento dei lavori ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo	
	dall'importo minimo di Euro	
	5. Il pagamento della rata di saldo è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la	
	redazione del conto finale, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio, sulla base di conforme fattura di spesa. Detto pagamento non	
	costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma	
	2, del codice civile.	
	6. Il pagamento della rata di saldo è in ogni caso subordinato alla presentazione di	
	una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti,	
	dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con	
	scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato	
	11	

di collaudo provvisorio.

7. Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) l'appaltatore, i subappaltatori, i subcontraenti e i subfornitori, o comunque i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento oggetto del presente contratto, devono utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva; l'appaltatore utilizzerà il conto corrente di cui all'articolo 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c), nonché la mancata osservanza delle ulteriori previsioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, costituisce causa di risoluzione del contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

	il 20% dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi	
	dell'articolo 1460 del codice civile oppure, previa costituzione in mora della stazione	
	appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del	
	contratto.	
	ARTICOLO 14 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA	
	MANUTENZIONE	
	1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi	
	dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla	
	stazione appaltante.	
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla	
	sua emissione; il silenzio della stazione appaltante, protrattosi per due mesi oltre il	
	predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per	
	le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	
	stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni	
	dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e di tutti gli impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella	
	facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le	
	opere ultimate.	
	ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione	
	via pec, con messa in mora di 15 (quindici) giorni e senza necessità di ulteriori adem-	
	pimenti:	
	13	

	di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto, trovano applicazione i pertinenti articoli	
	del capitolato speciale d'appalto.	
	4. E' sempre ammessa la transazione tra le Parti ai sensi dell'articolo 208 del codice	
	dei contratti.	
	5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute	
	all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della compe-	
	tenza arbitrale.	
	ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,	
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei	
	lavoratori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà pariteti-	
	ca, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione	
	appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore	
	per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, e	
	procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fi-	
	deiussoria.	
	4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad ap-	
	plicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli	
	accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove	
	sono eseguiti i lavori.	
	5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,	
	15	

	dell'articolo 6 del regolamento e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato	
	acquisito il documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line), valido sino al	
 , che evidenzia che l'appaltatore risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e	
	CNCE.	
	ARTICOLO 18 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE	
	1. L'appaltatore:	
	a) ha messo a disposizione il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28	
	del decreto legislativo n. 81 del 2008;	
	b) ha accettato il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto	
	legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;	
	c) ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza per	
	quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
	nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera	
	b).	
	2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano	
	parte integrante del presente contratto.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase	
	di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta	
	che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore dei piani di cui al comma 2,	
	previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
	contratto in suo danno.	
	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle eventualmente affida-	
	te ai subappaltatori, saranno eseguite secondo il criterio "incident and injury free".	
	16	

ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI DIVERSI

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia di antimafia.

2. Ai fini del comma 1, in data è stata inoltrata - utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia - la "Richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011"; alla data odierna non risulta pervenuto nessun riscontro ostativo.

3. L'appaltatore conferma di conoscere e di accettare i contenuti del Codice Etico Comportamentale e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della stazione appaltante, nonché del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicati sul sito internet www.asst-spedalicivili.it, e dichiara di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi ai principi in essi enunciati.

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dagli atti di gara.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti in materia di antimafia di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dalle leggi vigenti alla data della stipula del contratto nonché dal capitolato speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato, come

	offerenti, al procedimento di aggiudicazione dell'appalto.	
	5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo nei	
	casi consentiti dal codice dei contratti: quando questi siano una micro o piccola im-	
	presa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappal-	
	tatore.	
	ARTICOLO 21 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante po-	
	lizza fideiussoria n. in data, rilasciata da per l'importo di Euro	
 pari al% dell'importo contrattuale come definito agli art. 32 e 33 del capitolato	
	speciale d'appalto.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-	
	zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è	
	svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto	
	dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua	
	escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19/01/2018,	
	n. 31.	
	ARTICOLO 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI	
	1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice dei contratti l'appaltatore assume la	
	totale ed esclusiva responsabilità dei danni a persone e cose che dovesse arrecare in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la	
	stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	18	

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una assicurazione con polizza n. in data, integrata con appendice n. .. in data, emessa da che prevede somme assicurate come da previsioni di cui all'articolo 34 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il capitolato speciale d'appalto;

b) gli elaborati progettuali;

c) le condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara, integrative del progetto esecutivo;

d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;

e) il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza;

f) il cronoprogramma dei lavori, con la riduzione del tempo offerta dall'appaltatore in sede di gara;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 21 e 22;

h) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;

i) il capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto.

2. Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi unitari sono sottoscritti dalle

Parti e vengono conservati dalla stazione appaltante nel fascicolo dell'opera.

ARTICOLO 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il codice dei contratti e il regolamento, quest'ultimo per le parti applicabili.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. in caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ARTICOLO 25 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.),
comprese le imposte di registrazione, sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

* * * *

Fatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto.

LA STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE